



Rimessione ad altro giudice: l'art. 45 cpp non si applica al procedimento disciplinare

Ai sensi dell'art. 59, lett. n), L. n. 247 del 2012, al procedimento disciplinare avanti al consiglio territoriale è applicabile il rito penale nei limiti della compatibilità, sicché in sede deontologia non opera l'art. 45 cpp, che è infatti istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale. Detta norma, peraltro, non si applica neppure al procedimento dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale) ove le norme del codice di procedura penale trovano applicazione solo se legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero qualora sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione priva dei riferimenti normativi asseritamente violati

Anche in tema di procedimento disciplinare, l'art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in

diritto contenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione prolissa, generica e confusa

Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l'atto così predisposto in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022](#)

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021.

Vietato assistere un coniuge o convivente contro l'altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

L'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Stoppani\), sentenza n. 245 del 29 dicembre 2021](#)

L'esposto contro un Consigliere di disciplina non configura obbligo di astensione

La presentazione di un esposto nei confronti del soggetto giudicante non può configurare un obbligo di astensione per "grave inimicizia" e, in ogni caso, l'omessa astensione di un consigliere, in assenza di rituale istanza di riconsuazione, non comporta la nullità della decisione e non può pertanto essere dedotto come motivo di impugnazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio\), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante

L'istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d'imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio\), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021](#)

Procedimento dinanzi ai CDD ed uso di lingua diversa da quella italiana

Stante la natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare di primo grado, dinanzi ai CDD non trova applicazione lo Statuto speciale altoatesino, nella parte in cui prevede la facoltà, per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, dovendosi piuttosto fare riferimento alle norme che disciplinano l'uso della lingua tedesca nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, con sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Infatti, le disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche sono state dettate dai padri costituenti a tutela delle caratteristiche etniche e culturali, e si pongono, pertanto, su un piano differente da quello del diritto alla difesa, tutelato dall'art. 24 Cost.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio\), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021](#)

Il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale

Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa

giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall'art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio\), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021](#)